



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

DECRETO di OMOLOGAZIONE
del CONCORDATO PREVENTIVO
ex artt. 180, 181, 182 e 185 l.fall.

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice delegato –rel.
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice

nel giudizio di omologazione del concordato del concordato preventivo
n. 2/2019 ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che la società Antoniazzi S.r.l. (c.f. 00107080194), dopo avere presentato in data 9.4.2019 ricorso per l'ammissione al "concordato in bianco", in data 13.9.2019 ha depositato il piano con la proposta di concordato (successivamente integrato e specificato con note del 25.10.2019 e del 9.12.2019);

rilevato che è stato nominato commissario il dott. Andrea Avogadro, di Cremona;

che con decreto del 3.12.2019 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

che all'esito dell'adunanza svoltasi il 28.4.2020 hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti il 71,76 % degli aventi diritto;

ritenuto dunque che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.fall.;



che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero e notificato ai creditori dissenzienti;

che il commissario ha depositato parere motivato favorevole in ordine alla omologa;

che nessuno dei creditori ha presentato opposizione all'omologa;

che la procedura si è regolarmente svolta;

richiamato il parere del commissario in ordine al persistere delle condizioni per la fattibilità del piano ed all'assenza di condizioni ostative all'omologa;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo di Antoniazzi S.r.l. (c.f. 00107080194), alle condizioni indicate nel piano (così come integrato e modificato con note del 25.10.2019 e del 9.12.2019);

II. nomina liquidatore il dott. Mattia Massari, di Pizzighettone;

III. conferma commissario giudiziale il dott. Andrea Avogadro, di Cremona;

IV. dispone che il liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 *ter* l.f., depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare e dando comunicazione del piano stesso al commissario giudiziale;

V. le somme riscosse verranno accreditate su un conto corrente o su un libretto bancario vincolato alla firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore;

VI. il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la cancelleria fallimentare;

VII. il commissario giudiziale riferirà al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali;



VIII. rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Cremona, 9.7.2020

Il Giudice relatore

dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente

dott. Adriano De Lellis

